




CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Ufficio Consigli camerali e Task force  
registro imprese

Unioncamere  
Protocollo Generale  
USCITA - 03/04/2013 12:50 - 0007573

PS/odi



Oggetto: Abolizione dei ruoli ed elenchi per agenti e rappresentanti di commercio:  
adempimenti per i promotori finanziari.

Si risponde alla lettera del 18 febbraio 2013 con la quale codesta Associazione chiede all'Unioncamere se i promotori finanziari che si fossero iscritti in passato al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio siano tenuti ad aggiornare la loro posizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative ai sensi del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Al riguardo si fa presente che il citato decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva comunitaria n. 2006/123 relativa ai servizi del mercato interno la quale all'articolo 2, comma 1, lettera b) dispone che tale Direttiva non si applica: "ai servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti ...".

Si ritiene, pertanto, che il citato decreto legislativo n. 59 del 2010 ed il successivo regolamento di attuazione contenuto nel decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 non si applica all'attività del promotore finanziario, la quale peraltro è soggetta alla specifica disciplina di settore in forza della quale i promotori finanziari sono obbligati ad essere iscritti nell'apposito Albo previsto dall'articolo 31, comma 4 del Testo Unico della Finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Di conseguenza l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari è il presupposto necessario per l'esercizio dell'attività e comporta necessariamente l'iscrizione al registro delle imprese, come imprenditore individuale, qualora il promotore finanziario rivesta la qualifica di "agente - mandatario", iscrizione da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal conferimento del mandato.

L'iscrizione al registro delle imprese, invece, non è dovuta qualora il promotore finanziario rivesta la qualifica di "dipendente" della società mandante.

Si concorda, infine, con codesta Associazione nel ritenere che l'eventuale iscrizione di alcuni promotori finanziari nell'albo degli agenti e rappresentanti di commercio sia stata impropria e non determina di conseguenza, per le ragioni sopra richiamate, l'obbligo dell'aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Pierluigi Sodini

